

Partecipazione

Per favorire la trasparenza nella gestione e la partecipazione degli utenti, dei familiari, degli organi di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti, è istituito il “Comitato Ospiti e Parenti”, formato da ospiti, parenti, rappresentanti del volontariato e rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

I compiti e le modalità di funzionamento sono previste in apposito regolamento disponibile presso la segreteria della Fondazione.

Sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti.

La Fondazione, nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità del servizio, predispone un sistema di valutazione della soddisfazione dell’utente, tramite la somministrazione di appositi questionari.

I questionari compilati in forma anonima verranno raccolti e vagliati dal Comitato Ospiti e Parenti che, di concerto con la direzione, prenderà in carico le criticità emerse e darà diffusione dei risultati e delle misure di miglioramento intraprese.

Regolamento comitato ospiti e parenti

Art. 1

Il Comitato Ospiti e Parenti ha funzioni consultive sulle seguenti iniziative:

- Predisposizione di progetti operativi per favorire l’adeguatezza delle prestazioni alle aspettative degli ospiti;
- Analisi dati gestionali di maggior rilievo, in particolare i bilanci consuntivi annuali;
- Rilevazione dei livelli di soddisfazione espressi dagli ospiti e dai loro parenti riguardo alle prestazioni sanitarie, alberghiere, sociali e amministrative fruite;
- Esame delle circostanze che determinano i disservizi più frequentemente segnalati.

Il Comitato o i suoi componenti non potranno in alcun modo interferire sull’assistenza sanitaria degli ospiti o intervenire sul personale della Fondazione.

Potranno chiedere informazioni alla Direzione, Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel rispetto della privacy.

Art. 2

Il Comitato dura in carica due anni ed è composto:

- Tre rappresentanti designati dai Sindacati Pensionati Confederali
- Un rappresentante designato dal Volontariato
- Un parente stretto per ciascuna unità di degenza su cui si articola la struttura (da tre a cinque)
- Da due rappresentanti degli ospiti.

Art. 3

I rappresentanti degli ospiti e i rappresentanti dei parenti verranno eletti dalle due rispettive componenti, per i parenti tenendo conto della ripartizione di cui al punto 2.

Il rappresentante del volontariato verrà designato unitariamente dalle associazioni operanti stabilmente nella Fondazione.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con la posizione di dipendente o collaboratore remunerato direttamente o indirettamente dalla Fondazione, o membro dell'Organo di gestione.

Art. 4

Il Presidente della Fondazione o un suo delegato tiene i rapporti con il Comitato mediante incontri periodici almeno trimestrali, ovvero quando richiesti dal Comitato stesso.

Il Comitato potrà richiedere la partecipazione alle proprie riunioni, previo accordo con gli stessi, del Direttore Sanitario o del Responsabile della Fondazione, sulla base degli argomenti specifici da trattare.

Art. 5

Un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente della Fondazione o un suo delegato ai rapporti col Comitato, fissa con atto scritto da affiggere alla bacheca, la data del rinnovo del Comitato stesso.

L'avviso specificherà anche le modalità per la proposizione delle candidature e le modalità della votazione.

Nello stesso tempo invia altresì l'invito a designare i propri rappresentanti alle Associazioni del volontariato operanti stabilmente nella Fondazione ed ai Sindacati confederali dei pensionati.

Art. 6

Tutti gli ospiti ed i parenti stretti possono partecipare alle votazioni e proporre la propria candidatura.

Art. 7

Le candidature a far parte del Comitato devono essere presentate per iscritto su moduli appositamente predisposti dall'ufficio amministrativo, per i parenti stretti specificando il reparto/piano di riferimento, fino a due giorni precedenti le votazioni, negli orari e con le modalità indicate nell'avviso.

Art. 8

Gli elenchi dei candidati alla elezione, divisi per candidati ospiti e parenti, e per unità di degenza, verranno esposti il giorno precedente le elezioni alla bacheca della Fondazione e nel locale in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

Art. 9

L'ufficio amministrativo fornirà alla Commissione di cui al punto 10) gli elenchi degli ospiti e dei famigliari (o, se mancanti, dell'assistente abituale dell'ospite) per la verifica dei requisiti a partecipare alla votazione.

Art. 10

Alle operazioni di voto sovrintenderà una Commissione, designata all'inizio delle operazioni, formata da un responsabile della Fondazione, quale Presidente, da un rappresentante degli ospiti (o in caso di impossibilità, da un rappresentante dei famigliari, con esclusione dei candidati alle elezioni) e da un rappresentante sindacale.

Art. 11

Prima dell'apertura delle operazioni la Commissione siglerà ciascuna scheda di votazione, su cui saranno elencati i candidati alla elezione.

Art. 12

Per ciascun ospite potrà votare solo un familiare. Per gli ospiti che non hanno parenti potrà esprimere il voto, di competenza del familiare, la persona che normalmente assiste l'ospite (conosciuta in quanto tale dalla Commissione e risultante dall'elenco fornito dall'ufficio amministrativo).

Art. 13

Ogni votante potrà esprimere una sola preferenza, apponendo una croce a fianco del nominativo scelto.

Art. 14

Il Presidente della Commissione dichiarerà chiuse le operazioni e inizierà subito lo scrutinio trascorse tre ore dall'apertura della votazione. Lo scrutinio è pubblico.

Art. 15

Al termine delle operazioni di scrutinio verranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti (per i parenti a livello di reparto/piano). A parità di voti risulterà eletto il candidato o parente che ha la maggiore anzianità di presenza nella Fondazione.

Art. 16

Il Presidente della Commissione provvede entro quindici giorni dalle elezioni alla convocazione della prima riunione del Comitato.

Art. 17

Nella prima riunione il Comitato elegge al suo interno il proprio Presidente, nella persona di uno tra i tre rappresentanti sindacali.

Art. 18

In caso di decesso o dimissioni di un membro del Comitato, ovvero di decesso dell'ospite, il cui parente eletto decade automaticamente, il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà alla surroga in favore del primo dei non eletti degli ospiti o dei parenti. Il Comitato potrà funzionare anche se costituito dalla sola metà più uno dei componenti.

Art. 19

Il Presidente del Comitato Ospiti e Parenti avrà il compito di:

- Promuovere il primo incontro con il Presidente della Fondazione e concordare con lui le modalità per gli incontri successivi;
- Convocare le riunioni del Comitato, almeno quattro volte l'anno, a mezzo di convocazione scritta, contenente l'ordine del giorno della riunione;
- Presiedere le riunioni, redigere i verbali di cui al punto 20).

Art. 20

Delle riunioni del Comitato, a cura del Presidente, verrà redatto verbale che verrà apposto alla bacheca della Fondazione, a cura della stessa, in apposito spazio riservato per le comunicazioni e gli avvisi relativi al Comitato Ospiti e Parenti.